

li netti ottenuti dall'Istituto dal lavoro con la Compagnia.

Inoltre venne firmata l'Appendice N° 1 al Trattato con la quale:

1.) la partecipazione dell'Istituto è portata a 5 volte quella prevista dal Trattato (dieci per cento);

2.) la Compagnia si obbliga di applicare nelle sue assicurazioni le tariffe obbligatorie che emanerà l'Istituto.

Il Trattato entrerà in vigore col 1° gennaio 1922 e cesserà il 31 dicembre dell'anno in cui sarà disdetto.

o o

Rassicurazioni bestiame - Trattato con l'"Istituto Nazionale di Mutualità Agraria".

Il Direttore Generale comunica:

Sono noti all'On. Comitato i miei punti di vista in fatto di riassicurazioni in genere, per averli esaurientemente esposti nelle relazioni che ho compiute sull'argomento.

Nel vasto campo delle assicurazioni vi sono però branche, quali quella della